



**COMUNE DI ALESSANDRIA**  
**UFFICIO UNICO AVVOCATURA**

Oggetto : Riscontro  nota **21** Luglio 2017 prot. 55668/2017 a firma dott. PASINO Vincenzo

Con la nota in oggetto sono stati richiesti:

**R1** la "reintegrazione in servizio" in posizione corrispondente a quella goduta nel 1994 con eventuale successivo collocamento in pensione secondo legittimità, sull'asserito presupposto della continuità giuridica del suo rapporto di lavoro fondamentale dirigenziale;

**R2** l'adozione di atto di indirizzo della nuova Amministrazione per l'ottemperanza a quanto disposto nelle sentenze Corte d'Appello di Torino 1193/2008 e della Corte di Cassazione 16190/2011;

**R3** "l'apertura di un tavolo negoziale cooperativo di ricerca di una soluzione etica, trasparente, giuridicamente e formalmente ineccepibile, atta ad evitare maggiori danni alla collettività ed allo scrivente";

**R4** l'accesso senza limitazioni sui pareri espressi e a tutti i documenti utilizzati nei procedimenti di formazione delle decisioni finali adottate a seguito delle istanze e dei documenti prodotti dal 27.11.2008 ad oggi.

L'istanza, preceduta da una **ricostruzione fattuale non coerente con l'evoluzione riconosciuta finora in sede giudiziale, non appare accoglibile.**

Contrariamente a quanto asserito, infatti, **il Comune di Alessandria ha già esaustivamente ottemperato alla Sentenza nr. 1193/08 della Corte di Appello di Torino (annullamento del recesso unilaterale del rapporto di lavoro intercorrente con il dott. PASINO), a tal fine corrispondendo la somma omnicomprensiva di € 458.493,01: nulla risulta quindi ancora dovuto.** 

Infatti, fatta comunque salva la decisione che vorrà emettere la Suprema Corte relativamente alla vertenza in corso, le pretese afferenti alla

1. reintegrazione in forma specifica del **rapporto di lavoro** 
2.  rifusione dei danni subiti e delle retribuzioni non corrisposte durante i periodi di sospensione **obbligatoria** e facoltativa del rapporto di lavoro ;
3. corresponsione delle retribuzioni quale dirigente apicale,

sono già state vagliate in nove sedi giudiziarie (undici, includendo anche i ricorsi al TAR Piemonte) e sono sempre state ritenute infondate. 

Nel dettaglio :

1. Tribunale di Alessandria sentenza n. 1925/07; 
2. Corte di Appello di Torino sentenza nr. 1193/08 in riforma della precedente 1925/07;
3. Corte di Cassazione sentenza 16190/011;
4. Tribunale di Alessandria sentenza nr. 130/011;
5. Corte di Appello di Torino sentenza nr. 1317/12 **PASSATA IN GIUDICATO;** 

6. Tribunale di Alessandria sentenza nr. 131/011;
7. Corte di Appello di Torino sentenza nr. 1318/12 **PASSATA IN GIUDICATO;** 
8. Tribunale di Alessandria sentenza nr. 417/2014;
9. Corte di Appello di Torino sentenza nr. 543/016 **IMPUGNATA IN CASSAZIONE;**

Ciò premesso, e ribadito che rimane *sub judice* solo l'ultima decisione citata (nella quale il Comune di Alessandria si è regolarmente costituito nel pieno rispetto dei termini di rito, diversamente da quanto erroneamente ritenuto da controparte), **non sussistono le condizioni** per instaurare trattative e/o comunque dare seguito a quanto richiesto sub R1, R2 e R3 **viste le inconsistenti premesse su cui esse si fondano alla luce del quadro processuale a tutt'oggi delineatosi.**   


L'occasione è viceversa utile per rammentare al dott. PASINO il dovere di adempimento a quanto statuito nelle sentenze esecutive finora emanate in relazione alle spese di lite che lo stesso è stato condannato a rifondere alle casse municipali, per le quali l'Amministrazione è stata costretta, visto il suo rifiuto spontaneo, ad intraprendere azioni esecutive, **con aggravio di oneri.** 

In merito alla **richiesta di accesso di cui ad R4,** si segnala che la sua estrema genericità ed indeterminatezza non consentono di renderla accoglibile. 

Distinti saluti.

Alessandria li 08.08.2017

Il Direttore Responsabile dell'Ufficio Unico  
di Avvocatura Pubblica con Provincia  
Avv. Alberto VELLA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,

(ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93).

Il documento informatico, da cui la copia è tratta,

è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione mittente.

Il Direttore della Direzione Risorse Umane e Finanziarie  
Antonello Paolo ZACCONE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,

(ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93).

Il documento informatico, da cui la copia è tratta,

è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione mittente.